

LEGGE REGIONALE 30 APRILE 1987, N. 3

**Modifiche ed integrazioni alla legge regionale
1° agosto 1985, n. 3, concernente: «Reimpianto, ripristino
e completamento del Libro fondiario»¹**

Art. 1 (Elenchi)

1. Per il libro maestro di ciascun comune catastale è istituito l'elenco, anche sotto forma di schedario meccanizzato, delle particelle edificiali e fondiarie.

2. Per il libro maestro dei comuni catastali di ciascun Mandamento è altresì istituito l'elenco delle persone fisiche e giuridiche in favore delle quali sono eseguite iscrizioni tavolari.

Art. 2 (Modifica di confine fra comuni catastali in esecuzione della delega conferita con Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 569)

1. Per la modifica dei confini di comuni catastali compresi nel medesimo Comune amministrativo si provvede con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su domanda presentata dal Sindaco del Comune, in base ad una motivata deliberazione del Consiglio comunale e ad un progetto di delimitazione territoriale corredato da una mappa catastale, che indica i nuovi confini. Il decreto suddetto stabilisce altresì se si debba procedere al ripristino del Libro fondiario.

¹ In B.U. 19 maggio 1987, n. 23.

2. Nel caso in cui la modifica riguardi terreni gravati da uso civico, ai sensi della legge 16 giugno 1927, n. 1766, alla deliberazione del Consiglio comunale prevista dal comma precedente deve essere allegato il decreto del Presidente della Giunta provinciale territorialmente competente, ai sensi della legge provinciale di Trento 16 settembre 1952, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni e della legge provinciale di Bolzano 7 gennaio 1959, n. 2 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Nel caso in cui la variazione comporti modifiche al territorio di una riserva di caccia di diritto, alla deliberazione del Consiglio comunale prevista dal primo comma sono allegati gli atti di competenza provinciale, ai sensi della legge provinciale di Trento 9 dicembre 1978, n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni e della legge provinciale di Bolzano 3 dicembre 1972, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. La stessa procedura di cui al primo comma è richiesta per la modifica dei confini di comuni catastali siti in comuni amministrativi diversi, siano essi appartenenti al territorio di una sola Provincia o di entrambe le Province della Regione.

Art. 3 (Riordino fondiario)

1. Nel caso di operazioni di riordino fondiario, ai sensi del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, il Presidente della Giunta regionale stabilisce, con decreto, se si debba procedere al ripristino del Libro fondiario.

Artt. 4. - 6. - (*omissis*)²

² Articoli abrogati dall'art. 9 della l.r. 8 marzo 1990, n. 6.